

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

A tutti gli iscritti

L O R O S E D I

Oggetto: D.L. 17.03.2020, n.18.

Carissimi,

faccio seguito alla pubblicazione del decreto di cui all' oggetto per rappresentarVi, all' esito di una sua prima lettura, quanto segue:

1. le udienze penali dal 9 marzo al 15 aprile vengono rinviate d'ufficio (quindi senza essere tenute) a data successiva al 15 aprile, tranne:

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo,
- udienze nell' ambito di procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all' art.304 c.p.p.;
- udienze nell' ambito di procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- udienze per le quali sia espressamente richiesta la trattazione ad opera della difesa, **sempre che si tratti di:**

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono in corso di applicazione misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

2. Fino al 15 aprile sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto in tutti i procedimenti indicati al comma 1, quindi tranne convalide, misure di sicurezza detentive, processi con detenuti, misure di prevenzione e minori quando le parti abbiano richiesto di svolgerli comunque.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo, **quindi ricomincia a decorrere dal 15 aprile.**

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

3. Dal 16 aprile al 30 giugno, le udienze penali fissate *potranno* essere parimenti rinviate a data successiva, **se i capi degli uffici lo riterranno necessario in funzione del contrasto dell' emergenza epidemiologica.**

La previsione suscita non poche perplessità sul piano sistematico, poiché assegna di fatto ai capi degli uffici compiti di politica criminale difficilmente conciliabili con l' attuale assetto ordinamentale.

Continueranno ad essere trattate, invece, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**

- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono in corso di applicazione misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (incidente probatorio).

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

L' onere di informativa all' indagato/imputato, a quanto è possibile desumere dai co. da 13 a 15 dell' art.83, grava sui difensori di fiducia o d' ufficio.

4. Uno dei pochi pregi del decreto è costituito dall' aver finalmente diradato i dubbi interpretativi sorti in merito alla sospensione o meno dei termini.

Questi vengono tutti sospesi dal 09.03. al 15 aprile.

La disciplina viene così autorevolmente sintetizzata¹:

¹ **G.Santalucia**, *L' impatto sulla giustizia penale dell' emergenza da Covid 19: affinamenti delle contromisure legislative*, in www.giustiziainsieme.it.

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

“Il legislatore del decreto ha chiarito che, per una durata pari al periodo individuato per selezionare le udienze da rinviare, restano sospesi, a prescindere dal fatto che il rinvio sia disposto o meno, tutti i termini prescritti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento. Nella disposizione è contenuta una elencazione, non esaustiva, dei termini che restano sospesi: quelli delle indagini preliminari, e cioè quelli valevoli per la fase, comprensivi dei termini di durata che di quelli posti per il compimento dei singoli atti; quelli prescritti per l'adozione di provvedimenti del giudice, ivi compresi i termini per il deposito, con particolare riferimento ai provvedimenti che non hanno motivazione contestuale; quelli relativi alla proposizione delle impugnazioni e quelli propri della fase esecutiva.

Con formula di chiusura onnicomprensiva si specifica infine che la sospensione attiene a tutti i termini procedurali. Si ribadisce poi la regola, già contenuta nel precedente decreto, per la quale, ove il termine abbia inizio nel periodo di sospensione, il dies a quo di decorrenza è differito alla cessazione del predetto periodo e quindi al 16 aprile.

***I termini con computo a ritroso.** Una ulteriore e importante precisazione riguarda i termini con computo a ritroso (ad es: fino a quindici giorni prima dell'udienza ..., di cui all'art. 611 c.p.p. sul procedimento camerale di cassazione): per essi si prevede che, ove esso scada nel periodo di sospensione, l'udienza o, in generale, l'attività a cui è commisurato è differita in modo da consentire il rispetto del termine stesso.*

Ciò significa, a voler rimanere all'esempio appena fatto dei procedimenti camerali di cassazione, che le udienze ad essi relative devono essere oggetto di rinvio pur quando non ricadano nel periodo interessato dalla sospensione – siano cioè originariamente fissate oltre il 15 aprile prossimo –, ove in detto periodo scadano i termini con computo a ritroso per il compimento di adempimenti strumentali allo svolgimento delle udienze medesime.

Ulteriore implicazione operativa è che le udienze oggetto di rinvio devono essere fissate in altra data in modo da assicurare che il termine con computo a ritroso possa essere interamente sfruttato, tenendo conto a tal fine della porzione di esso eventualmente trascorsa al di fuori del periodo di sospensione.”

Va rimarcato che, salvo ulteriori proroghe, nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 i termini riprendono a correre.

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

5. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono parimenti sospesi. **A differenza di quanto accadeva nel vigore del D.L.11/2020, la sospensione della prescrizione dura per il periodo di sospensione, non più per tutto il tempo in cui il procedimento è rinviato. Data la caratura del legislatore, il miglioramento appare più il frutto di un involontario lapsus calami che il prodotto di una precisa opzione politico-criminale.**

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione per irragionevole durata del processo), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l' 8 marzo ed il 30 giugno 2020.

7. Continuano a non essere normate né la comunicazione ai difensori dei procedimenti che rivestono il carattere d' urgenza, né il regime da riservare alle impugnazioni delle misure cautelari reali.

Per tale secondo aspetto è in corso una interlocuzione con il Presidente del Tribunale volta ad assicurare la trattazione delle camerali, in analogia con quanto disposto a proposito delle procedure di prevenzione e con quanto proprio oggi dettato dal Presidente del Tribunale di Napoli.

L' interlocuzione riguarda anche le misure da adottare per il periodo successivo al 16.04.2020, demandate ai capi degli uffici dal co.6 dell' art.83.

8. Il decreto legge prescrive ancora – comma 12 dell'art. 83 – che, ferma restando la previsione del codice circa il dibattimento a porte chiuse per ragioni di igiene e sanità pubblica, nell'intero periodo dell'emergenza, ossia dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, che devono essere individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, facendo applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni che in via ordinaria regolano la partecipazione al dibattimento a distanza delle persone che si trovino in stato di detenzione – art. 146bis disp. att. cod. proc. pen..

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Presso i Tribunali del distretto sono in atto interlocuzioni tra magistrati ed avvocati per adottare protocolli d' intesa destinati a disciplinare tali procedure che, tuttavia, **non riscuotono il consenso dell' Unione, in quanto prodromiche alla generalizzazione della pratica – mai sufficientemente stigmatizzata - del processo a distanza.**

Le singole camere penali sono state invitate a considerare, in sede di stipula dei protocolli, di far inserire l' espressa previsione dell' eccezionalità dell' adesione e della durata di essa esclusivamente fino al termine dell' emergenza.

9. Si è già detto che a norma del co.13 dell' art.83 le comunicazioni e notificazioni devono essere effettuate per via telematica. Quelle destinate agli imputati e alle altre parti - comma 14 dell'art. 83 – devono essere eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Ne consegue che la prassi attualmente seguita da parte delle cancellerie del Tribunale di Avellino di non dare comunicazione dei rinvii è da ritenersi non corretta e foriera di nullità.

E' bene ribadire che l' onere di informativa all' indagato/imputato, a quanto è possibile desumere dai co. da 13 a 15 dell' art.83, grava sui difensori di fiducia o d' ufficio.

Il comma 15 dell'art. 83 stabilisce che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

10. Sul carcere è già stata data - nella mattinata di ieri - apposita informativa.

Sono graditi i contributi integrativi e/o esplicativi.

Avellino, 19.03.2020.

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Luigi

Petrillo